



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo Guardia Costiera – Ischia

Via Iasolino, 57 — 80077 Ischia - Tel. 0815072801 Fax. 0815072850
e-mail: ucischia@mit.gov.it – cp-ischia@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ischia:

VISTA: la segnalazione da parte di Rina Consulting S.p.a. circa la presenza di n° 3 (tre) relitti nel tratto di mare antistante il Comune di Ischia, Casamicciola e Lacco Ameno;

RITENUTO NECESSARIO: disciplinare per i profili di sicurezza della navigazione le aree dove sono stati rinvenuti i relitti;

VISTA: l'ordinanza n. 62 in data 20 maggio 2013, emanata dal Capo del Compartimento Marittimo di Napoli con cui sono disciplinati i limiti di navigazione dalla costa;

VISTA: l'Ordinanza di Sicurezza Balneare n° 46/2022 in data 16 Maggio 2022 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia;

VISTI: gli articoli 17, 30, e 81 del codice della navigazione, nonché l'art. 59 del relativo regolamento, parte marittima:

RENDE NOTO

Il tratto di mare antistante i Comuni di Ischia, Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola d'Ischia, è interessato dalla presenza di n° 3 (tre) relitti, precisamente nelle posizioni nautiche di seguito elencate, il tutto come meglio evidenziato nell'allegato grafico che costituisce parte integrante della presente ordinanza.

DATUM WGS 84

- Relitto 1: Lat. 40°45'48"N – Long. 013°55'56"E;
- Relitto 2: Lat. 40°46'50"N – Long. 013°55'35"E;
- Relitti 3: Lat. 40°45'14"N – Long. 013°53'37"E.

Art. 1

Con decorrenza immediata e sino a termine esigenza, è vietata, in via precauzionale, l'effettuazione di qualsiasi attività che possa avere interferenza con la presenza del relitto 3 sopraindicato per un raggio di 50 (cinquanta) metri. Il predetto divieto non si applica al personale della Guardia Costiera e delle altre Forze dell'Ordine che per motivi di servizio hanno necessità di accedere al punto interessato.

Art. 2

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti:

per le violazioni sulla sicurezza della navigazione:

- a) se alla condotta di un'unità da diporto, incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 – 3° comma - del D.Lvo 18 luglio 2005, n.171;
- b) negli altri casi sono perseguibili, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, per il reato contravvenzionale di cui all'art. 1231 del Codice della Navigazione.

per inosservanza di norme di polizia:

- a) nell'illecito amministrativo di cui all'articolo 1174 del Codice della Navigazione.

La pubblicità della presente ordinanza verrà assicurata mediante:

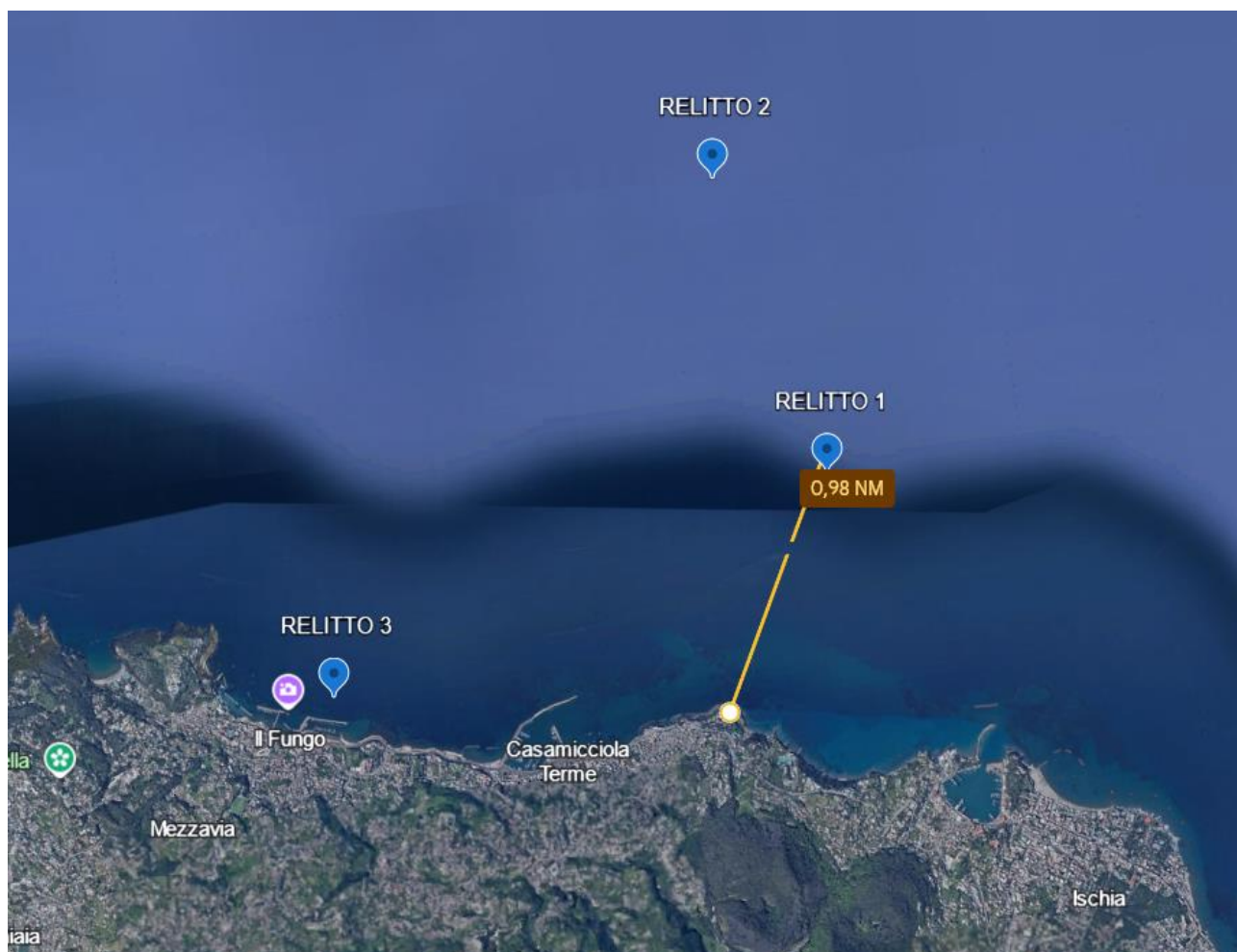
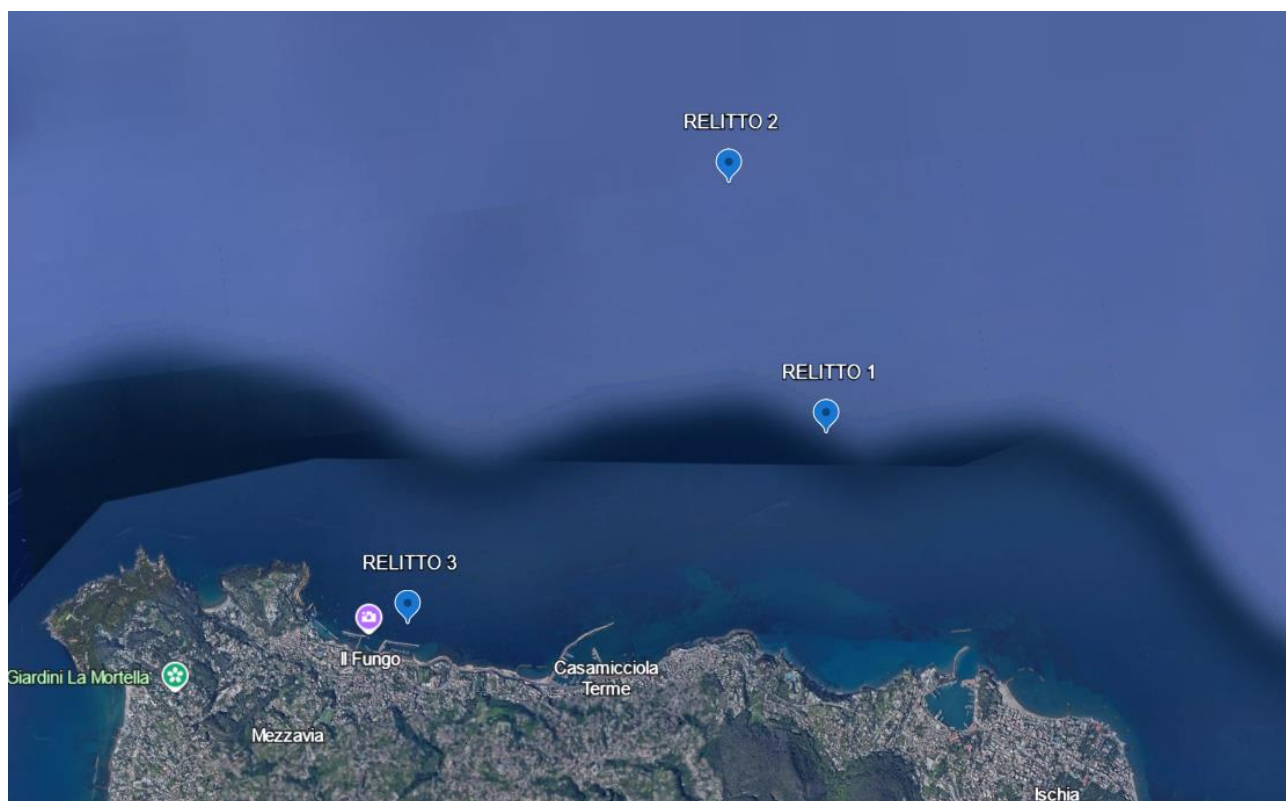
- affissione all'albo di questo Ufficio;
- trasmissione ai Comuni di Ischia e a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
- inserimento alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/ischia/>;
- invio alle associazioni/organizzazioni/società interessate, con l'obbligo di esporla in luogo ben visibile al pubblico e all'utenza, nonché di darne conoscenza ai propri associati.

Ischia, (data acquisizione su sistema documit)

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Antonio MAGI
Documento sottoscritto con firma digitale



Allegato



Allegato

